Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 4 agosto 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L.	60.000
Semestrale	» » »	»	32.000
Trimestrale	» » »	»	17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L.	46.500
Semestrale	» » »	»	24.500
Trimestrale	» » »	»	12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 213 DEL 4 AGOSTO 1979:

MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sei posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nella Liguria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a undici posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede in Emilia-Romagna e Toscana.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nel Piemonte.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli uffici aventi sede nella Lombardia.

(Da 6895 a 6900)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1978, n. **1092.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma alla facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34, art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 773, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma del 12 ottobre 1977, con sui si chiede il passaggio alla terza cattedra di storia del diritto italiano della predetta facoltà, del posto di assistente ordinario, assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 773, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del 14 ottobre 1977, con la quale si concede che il posto di cui sopra venga assegnato alla terza cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza della stessa Università al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che, allo stato attuale, risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario, assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 773, sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Masucci, la quale ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla terza cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza della medesima Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 773, è attribuito unitamente alla titolare dott.ssa Anna Masucci alla terza cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1978

LEONE

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. **1093.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino alla stessa facoltà dell'Università di Padova, sede Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova del 25 maggio 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima, sede Verona, della stessa Università al fine di far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino del 14 settembre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisiologia umana dell'Università di Padova;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di fisiologia umana dell'Università di Torino risulta attualmente ricoperto dal dott. Antonio Cevese e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, sede Verona;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 761, è attribuito unitamente al titolare dott. Antonio Cevese, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Padova, sede Verona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1979, n. **329**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino alla stessa facoltà dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di statistica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino del 2 maggio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra omonima dell'Università di Milano;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà omonima dell'Università di Milano del 5 aprile 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di statistica della stessa Università al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di statistica dell'Università di Torino risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Pier Alda Ferrari e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra omonima dell'Università di Milano;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di statistica della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito unitamente alla titolare dott.ssa Pier Alda Ferrari alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1979

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **330**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unità richiesta del Politecnico di Milano in ordine alla assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare un posto di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse è assegnato come segue:

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

istituto di meccanica e costruzione delle macchine . . . . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1979.

Cambiamento di classifica del dragamine « Mandorlo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1960, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1960, dispensa 12ª, dal quale risulta che il dragamine « Mandorlo » è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato dal 16 dicembre 1960;

Considerato lo stato attuale della nave e visto il verbale n. 6149 in data 24 gennaio 1979 del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, dal quale risulta che il cambio di classifica scaturisce dal fatto che sull'unità sono stati effettuati radicali lavori di trasformazione nelle sistemazioni e sulle apparecchiature, tali da mutare le caratteristiche operative, rendendola idonea allo svolgimento dei compiti di cacciamine;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il dragamine « Mandorlo », di cui alle premesse, assume, a decorrere dal 1° gennaio 1979, la classifica di « cacciamine ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1979

PERTINI

RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 223

(6196)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Assegnazione alla regione Marche, per l'anno finanziario 1978, di lire 3 miliardi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge 27 aprile 1978, n. 143, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/1970;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7760 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, avente ad oggetto la somma di lire 3 miliardi da versare alla regione Marche per contributi all'Istituto di credito fondiario della regione stessa per la concessione di mutui agevolati per il ripristino e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 e ne viene trasferita la relativa disponibilità finanziaria al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere favorevole espresso su tale assegnazione dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 26 aprile 1979;

Vista la delibera CIPE del 14 maggio 1979 che stabilisce l'attribuzione della predetta somma alla regione Marche per le finalità di cui alla legge n. 261/1976;

Decreta:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3.000.000.000 (tremiliardi) per l'anno finanziario 1978 per le finalità indicate dalla legge 10 maggio 1976, n. 261.

La spesa di lire 3 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, in conto residui di stanziamento per l'anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 258

(6277)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1979.

Assegnazione alla regione Marche, per l'anno finanziario 1979, di lire 3 miliardi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261, che prevede per l'anno finanziario 1979 il finanziamento di lire 3 miliardi da versare alla regione Marche.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il quale dispone che nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 28 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che prevede per l'anno finanziario 1979 il finanziamento di lire 3 miliardi da versare alla regione Marche;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art. 9 della legge n. 281/1970;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1978 (primo provvedimento) con cui viene soppresso il cap. 7760 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, avente ad oggetto la somma di lire 3 miliardi da versare alla regione Marche per contributi all'Istituto di credito fondiario della regione stessa per la concessione di mutui agevolati per il ripristino e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 e ne viene trasferita la relativa disponibilità finanziaria al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il parere favorevole espresso su tale assegnazione dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/1970 nella seduta del 26 aprile 1979;

Vista la delibera CIPE del 14 maggio 1979 che stabilisce l'attribuzione alla regione Marche per l'anno 1979 della somma di cui sopra per le finalità prima indicate;

Decreta:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3.000.000.000 (tremiliardi) per l'anno finanziario 1979 per le finalità indicate in premessa.

La spesa di lire 3 miliardi, derivante dal presente decreto, graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1979
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257

(6278)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Cancellazione dell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., in Cles, e variazione alla denominazione del Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, in Trento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 12 settembre 1969, con il quale, accertata la sussistenza per il Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, con sede in Trento, dei requisiti prescritti, lo stesso è stato iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 27 giugno 1973, con il quale, accertata la sussistenza per l'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Cles (Trento), dei prescritti requisiti, la stessa è stata iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visti gli atti, in data 24 giugno 1978, intervenuti tra le precitate organizzazioni di produttori ortofrutticoli con i quali l'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Cles (Trento) si è fusa, mediante incorporazione, con il Consorzio cooperativo agricolo - CONCOPRA, con sede in Trento, con decorrenza dalla data degli atti stessi;

Visto il verbale della riunione tenuta in Trento il 24 giugno 1978 dall'assemblea straordinaria dei soci, nella quale veniva deliberato altresì la variazione della denominazione del Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, con sede in Trento in Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA - Associazione produttori ortofrutticoli - Soc. coop. a responsabilità limitata, con sede in Trento;

Accertato che, con le modifiche medesime, il Consorzio mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimato l'iscrizione nell'elenco nazionale;

Attesa la necessità di provvedere alla cancellazione dell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Cles (Trento) e di provvedere, nel contempo, all'aggiornamento della denominazione da « Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA », con sede in Trento, a « Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA - Associazione produttori ortofrutticoli - Soc. coop. a responsabilità limitata, con sede in Trento;

Sentiti i pareri favorevoli del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli nella seduta del 12 aprile 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, con effetto dal 24 giugno 1978, data della sua fusione con il Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA, con sede in Trento, la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, dell'Associazione produttori ortofrutticoli - A.P.O., con sede in Cles (Trento).

Art. 2.

E' disposta, con effetto dal 24 giugno 1978, la variazione, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, della denominazione « Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA » in « Consorzio cooperativo produttori agricoli - CONCOPRA - Associazione produttori ortofrutticoli - Soc. cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: MARCORA

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Eucanfol » semplice gocce nella confezione flacone × 15 cc e delle relative categorie « Eucanfol » con sporteina gocce nella confezione flacone × 15 cc, « Eucanfol » con sporteina fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc, « Eucanfol » con efedrina gocce nella confezione flacone × 15 cc, « Eucanfol » con sedativo fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc, « Eucanfol » con sedativo gocce nella confezione flacone × 15 cc, « Eucanfol » con acido adenilico fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc, « Eucanfol » con acido adenilico gocce nella confezione flacone × 15 cc, della ditta Laboratorio terapeutico M.R., in Firenze. (Decreto di revoca n. 5598/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 maggio 1951 e 9 maggio 1953, con i quali sono state registrate ai numeri 4910, 4910/B, 4910/C, 4910/D, 4910/L, 4910/M, 4910/N e 4910/O rispettivamente la specialità medicinale denominata « Eucanfol » semplice gocce nella confezione flacone × 15 cc e le relative categorie:

« Eucanfol » con sparteina gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con sparteina fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc;

« Eucanfol » con efedrina gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con sedativo fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc:

« Eucanfol » con sedativo gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con acido adenilico fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc;

« Eucanfol » con acido adenilico gocce nella confezione flacone × 15 cc,

a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, già in via Dogali, 9 ed ora in via Buffalmacco, 9, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non esistendo agli atti alcuna dimostrazione della validità e razionalità del prodotto sia nella forma semplice, sia in quelle variamente associate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Eucanfol » semplice gocce nella confezione flacone × 15 cc e delle relative categorie:

« Eucanfol » con sparteina gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con sparteina fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc;

« Eucanfol » con efedrina gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con sedativo fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc;

« Eucanfol » con sedativo gocce nella confezione flacone × 15 cc;

« Eucanfol » con acido adenilico fiale nella confezione 10 fiale × 2 cc;

« Eucanfol » con acido adenilico gocce nella confezione flacone × 15 cc,

registrate rispettivamente ai numeri 4910, 4910/B, 4910/C, 4910/D, 4910/L, 4910/M, 4910/N e 4910/O in data 25 maggio 1951 e 9 maggio 1953, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco 9.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6386)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 31 marzo 1977, 1° luglio 1977, 14 gennaio 1978, 14 gennaio 1978, 21 giugno 1978 e 16 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
VENANZETTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.
Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Leonetta di Bari, con effetto dal 13 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1977, 11 marzo 1978, 29 giugno 1978 e 15 gennaio 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leonetta di Bari, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1979.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356 e con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 15 maggio 1964, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata il 27 aprile 1979 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 2 e 31, secondo comma, dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dei seguenti testi:

Art. 2. — « Il capitale dell'Istituto è di lire 210 miliardi, diviso in 420.000 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli ».

Art. 31, comma secondo. — « I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a ottomilaquattrocento quote: voti uno;

da ottomilaquattrocentouna a ventiduemilaquattrocento: voti due;

da ventiduemilaquattrocentouna a trentanovemiladuecento: voti tre;
da trentanovemiladuecentouna a sessantasettemiladuecento: voti cinque,
e successivamente, un voto in più per ogni quattordicimila quote di capitale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Inclusione dei cateteri di drenaggio post-operatorio e delle sonde gastriche e respiratorie tra i presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112;
Ritenuta l'opportunità di includere nella disciplina dei presidi medico-chirurgici i cateteri di drenaggio post-operatorio e le sonde gastriche e respiratorie;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 15 settembre 1978, è stato dell'avviso:
di considerare i cateteri di drenaggio post-operatorio e le sonde gastriche e respiratorie come presidi medico-chirurgici;
che per i cateteri di drenaggio vengano effettuati controlli analoghi a quelli degli « apparati tubolari in plastica per la perfusione o per la trasfusione o per il prelevamento o per il trasferimento di sangue e sue frazioni » (F.U. VIII ed.);
che per le sonde gastriche e respiratorie vengano effettuati i controlli previsti nella classe I della circolare n. 84 del 28 dicembre 1977;

Decreta:

Art. 1.

I cateteri di drenaggio post-operatorio e le sonde gastriche e respiratorie sono inclusi nell'elenco dei presidi medico-chirurgici e come tali sono sottoposti all'obbligo della registrazione.

Art. 2.

I cateteri di drenaggio post-operatorio debbono possedere i requisiti previsti nella monografia della Farmacopea ufficiale VIII ed. « Apparati tubolari in plastica per la perfusione o per la trasfusione o per il prelevamento o per il trasferimento di sangue e sue frazioni ».

Le sonde gastriche e respiratorie debbono possedere i requisiti previsti nella circolare n. 84 del 28 dicembre 1977, classe I.

Art. 3.

Le ditte che, alla data del presente decreto, mettono in commercio cateteri di drenaggio post-operatorio e sonde gastriche e respiratorie debbono richiederne la registrazione quali presidi medico-chirurgici entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trasmettendo al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Divisione V, documentata istanza nella quale debbono risultare le caratteristiche particolari dei prodotti da registrare.

Le ditte di cui al comma precedente potranno continuare a commercializzare i prodotti anzidetti in attesa dei provvedimenti ministeriali inerenti alla domanda di registrazione purché abbiano presentato detta domanda al Ministero della sanità entro il termine previsto nel comma stesso.

I prodotti di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere ritirati dal commercio a cura delle ditte interessate entro quarantadue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* qualora nel frattempo non siano stati registrati.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7041)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, in Arzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore
Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli);
Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1978, 12 settembre 1978, 2 gennaio 1979 e 27 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 giugno 1979;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata fino al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soja sgrassata e ristrutturata e di proteine di soja concentrate ristrutturate, nonchè di prodotti a base di tali sostanze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 14 ottobre 1970, con il quale è stata autorizzata la produzione, l'importazione ed il commercio di farina di soja sgrassata ristrutturata e di prodotti a base di farina di soja sgrassata ristrutturata;

Ritenuto di integrare e modificare la disciplina di cui al sopra citato decreto ministeriale;

Considerata l'opportunità di estendere l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio delle proteine di soja concentrate ristrutturate e ai prodotti a base di proteine di soja concentrate ristrutturate, anche in miscele complesse;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio della farina di soia sgrassata ristrutturata e dei prodotti a base di farina di soja sgrassata ristrutturata, di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1970, citato nelle premesse, è estesa alle proteine di soja concentrate ristrutturate e ai prodotti a base di proteine di soja concentrate ristrutturate.

Art. 2.

Per la disolcazione della soja può essere impiegato esclusivamente il solvente esano, i cui requisiti chimicofisici e di purezza devono rispondere alle caratteristiche dell'allegato *A* al presente decreto.

Il quantitativo di esano residuo nella farina di soja sgrassata ristrutturata e nelle proteine di soja concentrate ristrutturate non deve superare le 5 p.p.m.

Art. 3.

La farina di soja sgrassata ristrutturata e i prodotti a base di farina di soja sgrassata ristrutturata, nonché le proteine di soja concentrate ristrutturate e i prodotti a base di proteine di soja concentrate ristrutturate devono avere un contenuto proteico non inferiore al 48 per cento sul secco, calcolato come azoto moltiplicato per il fattore 6,25.

Il valore nutrizionale delle proteine di soja sottoposte a processo di ristrutturazione non deve essere inferiore al 70 per cento di quello della caseina.

Il contenuto di inibitori tripsinici della farina di soja sgrassata ristrutturata e delle proteine di soja concentrate e ristrutturate non deve superare il 10 per cento di quello presente mediamente nella farina di soja non trattata.

Art. 4.

Le caratteristiche microbiologiche delle sostanze e dei prodotti di cui al precedente art. 3 debbono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 5.

Le sostanze e i prodotti di cui all'art. 3 del presente decreto possono essere miscelati ad altri alimenti, compresi quelli di origine carnea, ad eccezione dei prodotti di salumeria e della carne in scatola, purché le proteine vegetali non superino il 30 per cento della quota proteica totale.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 3, allorché vengono miscelati ad alimenti di origine carnea, debbono essere integrati per ogni 100 gr di sostanza secca, di: ferro (come solfato ferroso od altro sale assimilabile) 10 mg, tiamina 2 mg, riboflavina 0,8 mg, vitamina B_{12} 5 mcg.

Art. 7.

Le proteine di soja concentrate ristrutturate di cui all'art. 1 devono essere poste in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno la dicitura « proteine di soja concentrate ristrutturate ».

Art. 8.

I prodotti a base di proteine di soja concentrate ristrutturate devono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno la dicitura « alimento (o prodotto) a base di proteine di soja concentrate ristrutturate aromatizzate al gusto di... ».

Tale dicitura, qualora la denominazione del prodotto sia costituita da un nome di fantasia, deve seguire immediatamente tale nome ed essere riportata in caratteri di stampa uniformi e ben visibili.

Art. 9.

I prodotti di cui all'art. 5 del presente decreto, non contenenti carne, devono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno, di seguito all'eventuale denominazione commerciale di fantasia, in caratteri uniformi e ben visibili, la frase « alimento (o prodotto) a base di proteine concentrate ristrutturate » o « prodotto a base di proteine di soja concentrate ristrutturate aromatizzato al gusto di... ».

I prodotti di cui all'art. 5, contenenti carne, devono essere posti in commercio in confezioni originali chiuse riportanti all'esterno, sotto la denominazione commerciale ed in caratteri di dimensione non inferiore alla metà di quella impiegata per detta denominazione, la dicitura « con proteine di soja ». Sulle etichette di tali prodotti deve essere indicata la percentuale, riferita alla quota proteica totale, di proteine di soja presenti.

Art. 10.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme stabilite dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché le relative norme di attuazione.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
E DI PUREZZA DELL'ESANO

Denominazione chimica . .	Miscela di idrocarburi paraffinici
Formula empirica	Molto prossima a C_6H_{14}
Formula sviluppata . . .	$CH_3(CH_2)_nCH_3$ e isomeri
Peso molecolare	86 circa
Definizione	Il termine « esano » è qui considerato sinonimo della « frazione esano » degli idrocarburi da petrolio; questa frazione contiene una elevata percentuale di n-esano, ma può anche contenere quasi esclusivamente n-esano, 2-metilpentano, 3-metilpentano, oppure essere costituita da una miscela di queste tre sostanze con piccole quantità di n-pentano, dimetilbutani e di metilciclopentano
Descrizione	Liquido limpido, incolore, mobile, molto infiammabile, con odore caratteristico simile a quello del petrolio. Non deve avere sedimenti né particelle in sospensione
Tests di identificazione:	
a. Solubilità	Non miscibile con l'acqua
b. Densità a 20°/20° . . .	Da 0,665 a 0,687
c. Indice di rifrazione .	Da 1,381 a 1,384
Tests di purezza:	
a. Residuo all'evaporazione	Non più dello 0,0005 % m/v
b. Reazione del residuo .	Neutra al metilarancio
c. Intervallo di distillazione	Il 95% della sostanza distilla nell'intervallo di temperatura 64°÷70°C
d. Idrocarburi aromatici .	Non più dello 0,2 % v/v
e. Zolfo	Non più di 5 mg/kg
f. Piombo	Non più di 1 mg/kg
g. Assorbimento nell'ultravioletto degli idrocarburi aromatici policiclici	I limiti di assorbimento sottoindicati (cammino ottico = 1 cm) non devono essere superati:

Lunghezza d'onda (nm)	Assorbimento
280-289	0,15
290-299	0,13
300-359	0,08
360-400	0,02

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DELLA FARINA DI SOJA SGRASSATA RISTRUTTURATA E DEI PRODOTTI A BASE DI FARINA DI SOJA SGRASSATA RISTRUTTURATA, DELLE PROTEINE DI SOJA CONCENTRATE RISTRUTTURATE E DEI PRODOTTI A BASE DI PROTEINE DI SOJA CONCENTRATE RISTRUTTURATE.

	Piano di campionamento	N	C	m	M
Conta totale mesofili . .	3	5	3	10^5	10^7
Coliformi fecali	3	5	2	10	10^2
Salmonelle	2	10	0	—	—

(7040)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1979 e delle regioni che ne beneficiano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1979, che tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1979;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1551/79 del 24 luglio 1979 che indica le regioni della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto predetto, determinandolo in ECU 77,31 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presente ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro;

Visti i vigenti regolamenti comunitari relativi al tasso di conversione nel settore agricolo dell'ECU in lire italiane ed in particolare il regolamento (CEE) della commissione n. 706/79 del 9 aprile 1979, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio del 29 marzo 1979, attuabili ai fini della fissazione dell'importo dell'aiuto in lire italiane, a far tempo dal 1° agosto 1979, data d'inizio della campagna di commercializzazione cereali 1979-80;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto per il grano duro di produzione 1979, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, modificano e completano la normativa applicativa contenuta nel citato decreto 13 gennaio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1551/79 del 24 luglio 1979 beneficierà dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1979 quello seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglie, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1980.

Art. 3.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1551/79 del 24 luglio 1979 l'importo dell'aiuto da corrispondere nei territori della Repubblica di cui all'art. 1 del presente de-

creto per il grano duro di produzione 1979 risulta fissato in L. 81.086 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: MARCORA

(7117)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.
Variante al piano di edilizia penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale 4 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 10 dicembre 1977;

Visto il decreto interministeriale in data 11 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 21 marzo 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 16 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 22 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 22 marzo 1979;

Visto il decreto interministeriale in data 13 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 giugno 1979;

Premesso che per gli uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale per i minorenni di Roma questa Amministrazione provvederà in maniera diversa, la costruzione di detti uffici viene stralciata;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione della somma finora concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Como per renderla corrispondente a quella prevista in progetto;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione dei fondi per rendere completi e funzionali in ogni parte gli uffici giudiziari minorili di Torino;

Premesso che si rende necessario procedere alla costruzione della sezione di semilibertà nella casa circondariale di Rimini;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione della somma finora concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Pesaro per renderla corrispondente a quella prevista in progetto;

Premesso che si rende necessario procedere all'integrazione della somma finora concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Busto Arsizio per renderla corrispondente a quella prevista in progetto;

Considerato che per quanto in premessa occorre la complessiva somma di L. 8.000.000.000;

Considerato che detta somma di L. 8.000.000.000 può essere reperita nella misura di L. 2.500.000.000 (lire 1.000.000.000 legge n. 1133/71 e L. 1.500.000.000 legge n. 404/77) dalla non realizzazione degli uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale minorenni di Roma, per i quali resta stanziata la somma di L. 200.000.000 per spese generali e tecniche; di L. 350.000.000 da prelevare dai fondi accantonati per gli interventi previsti dall'art. 8; di L. 5.150.000.000 da prelevare dai fondi accantonati per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere;

Considerato che per effetto del presente decreto la disponibilità finanziaria accantonata per gli interventi previsti dall'art. 8 si riduce a L. 1.650.000.000 e quella accantonata per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere si riduce a L. 10.232.000.000;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere a quanto in premessa;

Decreta:

La realizzazione degli uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale minorenni di Roma viene stralciata dal programma di rinnovamento delle strutture edilizie penitenziarie.

Per l'integrazione della somma concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Como e renderla corrispondente a quella prevista in progetto viene stanziata la somma di L. 3.000.000.000 che sarà prelevata dai fondi a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere per l'esercizio finanziario 1982.

Per la completa realizzazione degli uffici giudiziari minorili di Torino viene stanziata l'ulteriore somma di L. 1.350.000.000 che sarà prelevata per L. 1.000.000.000 da recupero di quella stanziata con la legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per la costruzione degli uffici giudiziari minorili e direzione distrettuale minorenni di Roma e per L. 350.000.000 dalla disponibilità accantonata per gli interventi previsti dall'art. 8 per l'esercizio finanziario 1979.

Per la realizzazione della sezione di semilibertà della casa circondariale di Rimini viene stanziata la somma di L. 150.000.000 che sarà prelevata dal recupero di quella stanziata (L. 500.000.000 per il 1979) per la costruzione dei suddetti uffici minorili di Roma, per l'esercizio finanziario 1979.

Per l'integrazione della somma concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Pesaro e renderla corrispondente a quella prevista in progetto viene stanziata la somma di L. 1.000.000.000 che sarà prelevata dal recupero di quella stanziata (L. 500.000.000 per il 1980 e L. 500.000.000 per il 1981) per la costruzione dei citati uffici minorili di Roma.

Per l'integrazione della somma concessa per la costruzione della nuova casa circondariale di Busto Arsizio e renderla corrispondente a quella prevista in progetto viene stanziata la somma di L. 2.500.000.000 che sarà prelevata dal recupero di quella stanziata (L. 500.000.000 per il 1979 rimanenza L. 350.000.000 in quanto lire 150.000.000 sono stati utilizzati per Rimini) per la

costruzione degli uffici minorili di Roma; mentre la residua somma di L. 2.150.000.000 dalla disponibilità finanziaria accantonata per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere per l'esercizio finanziario 1981.

Pertanto, con l'esecuzione del presente decreto, la disponibilità dei fondi accantonati è rappresentata come segue:

per eventuali interventi previsti dall'art. 8 della legge 1° luglio 1977, n. 404, L. 1.650.000.000 in ragione di L. 150.000.000 per esercizio finanziario 1979; L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1980; L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1981; L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1982;

per eventuali interventi previsti dall'art. 9 della legge 1° luglio 1977, n. 404, resta quella riportata nel decreto interministeriale 16 maggio 1978 di L. 10.000.000.000;

a disposizione per interventi urgenti che si rendessero necessari nel corso di attuazione delle opere, L. 10.232.000.000 in ragione di L. 50.000.000 per il 1979; L. 2.290.000.000 per il 1980; L. 5.050.000.000 per il 1981; L. 2.842.000.000 per il 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(7116)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.

Regolamentazione della pesca delle vongole nel mare Adriatico.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 133 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1639, il quale prevede, tra l'altro, che la pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Considerato che gli studi effettuati dal consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, il laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano, il consorzio per lo sviluppo della pesca e della acquacoltura del Veneto, il laboratorio di tecnologia applicata alla pesca di Ancona, hanno posto in risalto la tendenza alla diminuizione degli stocks di vongole nel mare Adriatico evidenziando nel contempo la necessità di una regolamentazione di tale tipo di pesca che sia più rigida e selettiva e valga ad evitare che un troppo intenso sforzo di pesca possa compromettere la consistenza della risorsa stessa;

Sentita la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 5 luglio 1979, al fine di tutelare gli stocks di vongole (Venus Gallina e Venerupis sp) nel mare Adriatico ha espresso parere favorevole alla emanazione di un provvedimento volto a regolamentare tale tipo di pesca in detto mare nonché alla istituzione di un comitato per la gestione della risorsa stessa;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1979, con il quale è stato posto il divieto della pesca delle vongole nel mare Adriatico dal 1° al 30 giugno ed è stato sospeso il rilascio di nuovi permessi per la pesca delle vongole nell'Adriatico sino al 31 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la pesca delle vongole (Venus Gallina e Venerupis sp) nel mare Adriatico con l'uso dell'attrezzo denominato vongolara, le cui caratteristiche sono stabilite con successivo decreto ministeriale.

L'attrezzo predetto deve essere sottoposto a collaudo da parte dell'autorità marittima con l'assistenza di un rappresentante del laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona.

Il collaudo dovrà avvenire entro due anni per gli attrezzi in dotazione delle navi che alla data d'entrata in vigore del presente decreto siano già in esercizio ovvero contestualmente al rilascio del permesso di pesca per le navi che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

La pesca delle vongole nel mare Adriatico è vietata dal 1° al 30 giugno di ciascun anno.

Art. 3.

Possono essere adibite alla pesca delle vongole nel mare Adriatico soltanto le navi in esercizio oppure in costruzione od allestimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il permesso per la pesca delle vongole viene rilasciato unicamente alle navi di cui all'art. 3 del presente decreto ed è rinnovato ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Fermo restando il numero delle navi adibite alla pesca delle vongole, determinato per ogni compartimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, il capo del compartimento rilascia nuovi permessi di pesca in caso di cambio di proprietà ovvero in caso di sostituzione di navi perdute o demolite.

La validità del permesso per la pesca delle vongole è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.

Il capo del compartimento può consentire la pesca delle vongole anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine la pesca delle vongole nelle acque di propria giurisdizione.

Art. 5.

Non possono essere pescati più di 2.500 kg al giorno di vongole per ciascuna nave.

Art. 6.

Il controllo della quantità giornaliera di pescato deve essere effettuato anche attraverso l'esame del certificato sanitario rilasciato ai sensi della legge 4 luglio 1929 e dell'art. 3, primo comma del decreto ministeriale 14 novembre 1973.

Art. 7.

E' tollerata la presenza nel prodotto pescato di non più del 10 % di vongole aventi dimensioni inferiori ai 2,5 cm.

La verifica dell'osservanza di tale limite di tolleranza sarà effettuata da parte dei corpi preposti alla vigilanza con le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, primo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Al fine di assicurare e garantire lo sviluppo nonché l'adeguata e razionale utilizzazione della risorsa di vongole nel mare Adriatico, presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato per la gestione della risorsa stessa nella predetta zona di mare che si riunisce almeno una volta ogni anno, nel mese di giugno, allo scopo di:

a) verificare annualmente, sulla base dei dati raccolti e dei pareri scientifici, che lo sforzo di pesca sia adeguato alla entità delle risorse esistenti;

b) individuare eventuali fonti di inquinamento che influiscano sulla consistenza delle popolazioni naturali;

c) individuare le aree troppo intensamente sfruttate ovvero non adeguatamente utilizzate e proporre la eventuale rotazione delle aree in cui è possibile esercitare la pesca delle vongole;

d) formulare e proporre al Ministro della marina mercantile eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia, per quanto concerne le caratteristiche dell'attrezzo consentito, il numero delle navi che possono esercitare la pesca delle vongole, la sospensione di tale tipo di pesca in mesi diversi da quello di giugno.

Sulla base delle proposte e dei pareri formulati dal predetto comitato, il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può emanare disposizioni volte ad assicurare la tutela di tale risorsa nel mare Adriatico.

Il comitato è convocato dalla segreteria della commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Esso è presieduto da un funzionario del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, ed è composto da un rappresentante dell'Associazione nazionale cooperative pescatori ed affini, da un rappresentante della Federazione nazionale delle cooperative della pesca, da un rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane, dai rappresentanti del laboratorio di tecnologia della pesca di Ancona, del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca di Pescara, del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano, del consorzio per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura del Veneto, da un rappresentante della Federazione nazionale delle aziende di pesca e dai presidenti delle cooperative dei pescatori di vongole dell'Adriatico.

Le funzioni di segretario sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

Art. 9.

I presidenti delle cooperative di pescatori di vongole nell'Adriatico devono comunicare trimestralmente alla segreteria del comitato previsto dal precedente art. 8 i seguenti dati:

a) numero delle navi addette alla pesca delle vongole;

b) zone in cui è effettuata la pesca delle vongole;

c) quantitativo di prodotto pescato.

Art. 10.

Le autorità marittime procederanno al collaudo dell'attrezzo consentito per la pesca delle vongole dopo l'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Sono revocate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 1979, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Roma, addì 30 luglio 1979

Il Ministro: PRETI

(7143)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1979.

Regolamentazione della cattura dei delfini.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la « disciplina della pesca marittima »;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto in particolare l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Considerata la necessità ai fini della salvaguardia della specie di sottoporre i delfini ad un particolare regime di tutela;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima in data 5 luglio 1979;

Decreta:

Ai fini della salvaguardia della specie, ogni attività di pesca tendente alla cattura dei delfini, in qualsiasi modo e a qualsiasi fine effettuata, non può essere esercitata senza un'apposita autorizzazione del Ministro della marina mercantile. L'autorizzazione dovrà indicare i soggetti, il numero degli esemplari, le zone, i tempi, gli attrezzi o gli strumenti e le navi, oltre ad eventuali altre prescrizioni, con riferimento ai quali la cattura dei delfini è permessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: PRETI

(7144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione del regolamento (CEE) n. 1276/79 del Consiglio del 25 giugno 1979.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento (CEE) n. 464/75 del 27 febbraio 1975 che istituisce dei regimi di premi a favore dei produttori di bovini;

Visti i regolamenti (CEE) n. 620/76 del 19 marzo 1976, n. 871/77 del 26 aprile 1977 e n. 997/78 del 12 maggio 1978 relativi al proseguimento della concessione di un premio alla nascita dei vitelli rispettivamente per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79;

Visto il regolamento (CEE) n. 1276/79 del 25 giugno 1979 relativo alla concessione di un premio alla nascita dei vitelli nella campagna 1979-80;

Visto il regolamento (CEE) n. 1354/79 del 29 giugno 1979 che stabilisce le modalità di concessione, durante la campagna 1979-80, dei premi alla nascita dei vitelli;

Vista la rettifica concernente l'importo del premio, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 176 del 13 luglio 1979;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1979 che, nell'ambito dei suddetti regimi di premi, stabilisce la concessione a favore dei produttori italiani del premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1979-80;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, ed in particolare l'art. 9, primo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, relativo alle procedure di corresponsione da parte dell'A.I.M.A. delle provvidenze finanziarie concesse dai regolamenti della Comunità europea;

Ritenuta la necessità di provvedere all'applicazione delle citate disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione ai produttori italiani del suddetto premio alla nascita dei vitelli durante la campagna di commercializzazione 1979-80, e di avvalersi, per l'espletamento del servizio, degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o di altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1978;

Considerata la necessità di procedere in via di urgenza alla adozione delle suddette determinazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione del premio alla nascita dei vitelli di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1276/79 del 25 giugno 1979 durante il periodo di dodici mesi della campagna 1979-80 successivo alla conclusione della concessione dell'analogo premio di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 997/78 del 12 maggio 1978, nonchè al decreto ministeriale 28 luglio 1979, si applicano le condizioni e le modalità stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Il premio è corrisposto al detentore di ogni vitello nato vivo dal 3 marzo 1979 ed ancora in vita al sesto mese dalla nascita, sulla base di domanda del premio da presentarsi da parte dell'allevatore proprietario della vacca genitrice all'ispettorato agrario provinciale, o ad altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito regionale, siano stati affidati i compiti di istruttoria, competente per territorio, e subordinatamente alla sua identificazione mediante l'apposizione di fascetta auricolare o altro mezzo equivalente o mediante il recepimento di altro contrassegno ufficiale da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altro ufficio o istituzione cui, nell'ambito dell'organizzazione regionale siano state affidate le funzioni relative alla istruttoria ed alla liquidazione del premio di cui all'art. 1, nonchè all'accertamento della permanenza in vita del vitello stesso al sesto mese di età.

L'operazione di identificazione avverrà in occasione del sopralluogo effettuato per constatare la permanenza in vita del vitello al sesto mese. In tale sede, sarà verificato il sussistere di elementi che assicurino inequivocabilmente che il vitello sia nato in azienda (numero di vacche, razza di appartenenza, ecc.).

La domanda di premio deve essere presentata entro trenta giorni dalla nascita del vitello. Per i vitelli nati vivi nel periodo tra il 3 marzo 1979 e la data di pubblicazione nel Bollettino regionale, per ciascuna regione o provincia autonoma, delle disposizioni regionali di competenza, il termine di trenta giorni per presentare la domanda di premio decorre da quest'ultima data.

Nella domanda di premio devono essere indicati il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'allevatore nonchè il luogo in cui è situata la stalla dove è nato ed è alloggiato il vitello. Nella domanda di premio, l'allevatore dovrà inoltre assumere l'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita.

Art. 3.

L'importo del premio è di 42,948 ECU calcolate in lire italiane applicando il tasso di cambio in vigore il giorno del compimento, da parte del vitello, del sesto mese di età.

Il premio è corrisposto in unico versamento, entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso da parte dell'A.I.M.A., all'allevatore del vitello che ha presentato la domanda del premio.

Nel caso il vitello sia stato ceduto, posteriormente alla presentazione della domanda di premio, il premio stesso sarà corrisposto al proprietario del vitello al sesto mese di età a condizione che sia stata presentata al competente ufficio, anteriormente al compimento di detto sesto mese, una dichiarazione di cessione, firmata congiuntamente dall'allevatore che ha presentato domanda e dall'acquirente, nella quale siano indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo del nuovo proprietario del vitello, nonchè luogo in cui è alloggiato il vitello, congiuntamente all'assunzione dell'impegno ad allevare il vitello fino al sesto mese di vita da parte del nuovo proprietario.

Art. 4.

Il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio è affidato, nelle singole province, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura o ad altri uffici o istituzioni cui le regioni o provincie autonome abbiano inteso affidare le funzioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 1979 e dal presente decreto.

Tali ispettorati, uffici o istituzioni svolgono il servizio con la osservanza delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, sulla base delle istruzioni impartite dall'A.I.M.A. e delle disposizioni che saranno emanate dalle regioni o provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle loro potestà, per l'organizzazione e l'espletamento delle funzioni di accertamento delle condizioni di ammissione al premio e di identificazione dei vitelli.

Art. 5.

Al pagamento del premio agli aventi titolo, provvede l'A.I.M.A. mediante assegni circolari non trasferibili a favore dei beneficiari, con applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, sulla base di elenchi trasmessi all'A.I.M.A. delle pratiche definite con atto di liquidazione del premio, dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura o da altri uffici o istituzioni cui nell'ambito dell'organizzazione regionale, siano state affidate le funzioni inerenti alla concessione del premio alla nascita dei vitelli.

Art. 6.

Il premio non è corrisposto se il vitello, all'atto del controllo, non è presente nella stalla indicata nella domanda di premio.

Art. 7.

Possono fruire del premio anche i vitelli bufalini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(7121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 31 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	822,70	822,70	822,90	822,70	822,70	822,65	822,80	822,70	822,70	822,70
Dollaro canadese	704,75	704,75	704,50	704,75	704,80	704,70	704,80	704,75	704,75	704,75
Marco germanico	447,70	447,70	447,55	447,70	447,85	447,65	447,78	447,70	447,70	447,70
Fiorino olandese	407,78	407,78	408 —	407,78	407,95	407,75	407,80	407,78	407,78	407,80
Franco belga	28,03	28,03	28,05	28,03	28,05	28,02	28,029	28,03	28,03	28,05
Franco francese	192,49	192,49	192,50	192,49	192,58	192,45	192,53	192,49	192,49	192,50
Lira sterlina	1876 —	1876 —	1876 —	1876 —	1877,40	1877 —	1877,15	1876 —	1876 —	1877 —
Lira irlandese	1682,60	1682,60	1685 —	1682,60	1682,50	—	1684,50	1682,60	1682,60	—
Corona danese	155,72	155,72	155,70	155,72	155,75	155,70	155,73	155,72	155,72	155,72
Corona norvegese	162,99	162,99	163,10	162,99	163,02	162,95	163,04	162,99	162,99	163 —
Corona svedese	195,51	195,51	195,50	195,51	195,55	195,50	195,77	195,51	195,51	195,50
Franco svizzero	494,73	494,73	494,75	494,73	495,15	494,70	494,83	494,73	494,73	494,75
Scellino austriaco	61,05	61,05	61,05	61,05	61,05	61,03	61,025	61,05	61,05	61,05
Escudo portoghese	16,90	16,90	16,90	16,90	16,95	16,85	16,85	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	12,455	12,455	12,45	12,455	12,45	12,40	12,457	12,455	12,455	12,45
Yen giapponese	3,788	3,788	3,81	3,788	3,79	3,75	3,788	3,788	3,788	3,78

Media dei titoli del 31 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	83 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,850
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	84,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,450
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
» » » » 1-10-1978/80	100,25
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,500
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,800
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99 —
» » » 10 % 1- 1-1981	97,700
» » Nov 5,50 % 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,750
» » » 12 % 1-10-1983	97,475
» » » 12 % 1- 1-1984	97,475
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	822,75
Dollaro canadese	704,775
Marco germanico	447,74
Fiorino olandese	407,79
Franco belga	28,029
Franco francese	192,51
Lira sterlina	1877,075
Lira irlandese	1683,75
Corona danese	155,725
Corona norvegese	163,015
Corona svedese	195,64
Franco svizzero	494,78
Scellino austriaco	61,037
Escudo portoghese	16,875
Peseta spagnola	12,456
Yen giapponese	3,788

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 1° agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,95	819,95	820,05	819,95	820 —	819,90	820,05	819,95	819,95	819,95
Dollaro canadese	700,75	700,75	700,50	700,75	700,80	700,70	701 —	700,75	700,75	700,75
Marco germanico	448,32	448,32	448,12	448,32	448,45	448,30	448,35	448,32	448,32	448,35
Fiorino olandese	408,14	408,14	408 —	408,14	408,30	408,15	408,30	408,14	408,14	408,15
Franco belga	28,039	28,039	28,10	28,039	28 —	28,02	28,046	28,039	28,039	28,03
Franco francese	192,62	192,62	192,65	192,62	192,60	192,60	192,70	192,62	192,62	192,65
Lira sterlina	1842 —	1842 —	1845 —	1842 —	1843,50	1842 —	1841,80	1842 —	1842 —	1842 —
Lira irlandese	1687 —	1687 —	1685 —	1687 —	1688,75	—	1687 —	1687 —	1687 —	—
Corona danese	155,705	155,705	155,68	155,705	155,60	155,65	155,72	155,705	155,705	155,70
Corona norvegese	162,66	162,66	162,70	162,66	162,60	162,16	162,65	162,66	162,66	162,65
Corona svedese	194,82	194,82	194,80	194,82	194,75	194,80	194,85	194,82	194,82	194,85
Franco svizzero	494,85	494,85	494,80	494,85	495 —	494,80	494,95	494,85	494,85	494,85
Scellino austriaco	61,205	61,205	61,25	61,205	61,25	61,15	61,24	61,205	61,205	61,20
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,70	16,65	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,41	12,41	12,42	12,41	12,40	12,40	12,412	12,41	12,41	12,41
Yen giapponese	3,792	3,792	3,80	3,792	3,79	3,75	3,796	3,792	3,792	3,79

Media dei titoli del 1° agosto 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	68,350
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50 % » » 1968-83	85,375
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	80,450
» 6 % » » 1971-86	77,850
» 6 % » » 1972-87	76,475
» 9 % » » 1975-90	81,875
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	85,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,150
Certificato di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,350
» » » » 1- 1-1978/80	100,600
» » » » 1- 3-1978/80	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,475
» » » » 1- 8-1978/80	100,500
» » » » 1-10-1978/80	100,250
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	97,675
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,100
» » » 10 % 1- 1-1981	97,425
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,100
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700
» » » 12 % 1-10-1983	97,650
» » » 12 % 1- 1-1984	97,400
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	820 —
Dollaro canadese	700,875
Marco germanico	448,335
Fiorino olandese	408,22
Franco belga	28,042
Franco francese	192,66
Lira sterlina	1841,90
Lira irlandese	1687 —
Corona danese	155,712
Corona norvegese	162,655
Corona svedese	194,835
Franco svizzero	494,90
Scellino austriaco	61,222
Escudo portoghese	16,75
Peseta spagnola	12,411
Yen giapponese	3,794

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Sestola, Casalfiumanese, S. Ilario d'Enza, Minerbio, Cesenatico e Castelnuovo Rangone.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1661 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4894/4674 nella seduta del 20 giugno 1972): comune di Sestola (Modena) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 16 aprile 1975, n. 39 e 1° marzo 1977, n. 36);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1662 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4895/4704 nella seduta del 20 giugno 1979): comune di Casalfiumanese (Bologna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 1° marzo 1977, n. 18);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1664 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4897/4706 nella seduta del 20 giugno 1979): comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 ottobre 1977, n. 105);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1666 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4899/4718 nella seduta del 20 giugno 1979): comune di Minerbio (Bologna) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 7 ottobre 1977, n. 92 e 14 aprile 1978, n. 48);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1667 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4900/4719 nella seduta del 20 giugno 1979): comune di Cesenatico (Forlì) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 18 maggio 1978, n. 257 e 25 luglio 1978, n. 441);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 1668 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 4901/4675 nella seduta del 20 giugno 1979): comune di Castelnuovo Rangone (Modena) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 12 dicembre 1977, n. 185 e 29 giugno 1978, n. 113).

(6470)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cusano Milanino, Treviglio e Cesano Boscone

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse indicati:

deliberazione 3 aprile 1979, n. 22778: comune di Cusano Milanino (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1975, n. 3098, relativa a una razionalizzazione delle previsioni del piano di azzonamento e a meglio definire la normativa vigente);

deliberazione 19 giugno 1979, n. 24491: comune di Treviglio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 ottobre 1976, n. 197);

deliberazione 19 giugno 1979, n. 24492: comune di Cesano Boscone (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 aprile 1977, n. 39, relativa alle norme tecniche di attuazione).

(6888)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « L'Avvenire », in S. Floriano di Frisanco.

Con deliberazione 18 luglio 1978, n. 2555, la società cooperativa di consumo « L'Avvenire », in S. Floriano di Frisanco (Pordenone), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Pier Giuseppe Gaspardo è nominato commissario liquidatore.

(7104)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a sessantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 57, concernente integrazioni e modifiche alla legge 1° febbraio 1960, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1978, n. 1097, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, il programma di esame per l'accesso alla carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento di servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge n. 625/1978 in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che nella determinazione di posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato altresì che è stato tenuto conto dei posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, nonchè dei posti riservati alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le seguenti regioni e per i posti indicati a fianco di ognuna di esse:

Piemonte	posti n. 9
Liguria	» 5
Lombardia	» 9
Trentino-Alto Adige (per il solo ufficio M.C.T.C. di Trento)	» 3
Friuli-Venezia Giulia	» 3
Veneto	» 5
Emilia-Romagna	» 8
Toscana	» 8
Umbria	» 5
Lazio	» 9

La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione, la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione od esenzione previsti dalle norme vigenti;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*), dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposta a ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportati nello schema allegato al presente bando.

Non si terrà altresì conto delle domande non firmate dal candidato o la cui firma non sia stata autenticata nei modi e nelle forme di legge.

Non si terrà infine conto delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta tra quelle elencate al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di una regione non elencata nello stesso art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale a livello del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

Prova pratica:

saggio di dattilografia consistente in una prova di copia a velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

Colloquio:

1) diritti e doveri degli impiegati dello Stato;

2) nozioni sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) matematica elementare: aritmetica - operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - misura degli archi e degli angoli - uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e poligoni - poligoni regolari - area delle figure piane - superficie e volume dei solidi;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) elementi di storia d'Italia dal 1821 al 1918;

6) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Art. 5.

Diario della prova di ammissione, comunicazione e documenti di identità

La prova scritta avrà luogo in Roma.

Il diario della prova scritta sarà comunicato ai candidati almeno otto giorni prima dell'inizio di essa e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta obbligatoria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e a quelli ammessi alla prova orale verranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altra almeno dieci giorni prima con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta al successivo art. 10.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3 purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

In caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, per le varie regioni, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'amministrazione accetta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e sottopone i vincitori del concorso a visita medita di controllo da parte degli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia in carta da bollo autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonorati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma.

In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti ai sensi di quanto disposto nel presente articolo.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova coadiutori del ruolo del personale della carriera esecutiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1979

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1979
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 92

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .

cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

. . . .

data di nascita (giorno, mese e anno)

. . . .

luogo di nascita (comune e provincia) Stato di nascita solo per i nati all'estero)

. . . .

residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

. . . .

recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune provincia) (se diverso dalla residenza)

Regione prescelta: . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per coadiutore in prova, per n. . . . posti assegnati alla regione . . . . impegnandosi a comunicare *tempestivamente* le *eventuali* variazioni della residenza e del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara, nell'ordine:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano *stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi*);

d) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

f) di aver soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

g) di non aver mai prestato servizio presso una amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

h) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli;

i) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato . . .
(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestino servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(7031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Trieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Trieste;

Visto il decreto ministeriale in data 28 maggio 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Trieste, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì Ernesto	punti	120,500	su 150
2. Maroni Lino	»	120,000	»
3. D'Ancona Antonio	»	115,870	»
4. Fiorentin Antonio	»	114,780	»
5. Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
6. Antinori Giovanni	»	112,498	»
7. Stefani Pietro	»	109,936	»
8. Mangiaterra Giuseppe	»	109,833	»

9. Fiora Sergio .	punti 108,765	su 150
10. Rava Beniamino .	» 108,173	»
11. Pettinicchio Matteo	» 107,431	»
12. D'Amico Luigi	» 106,416	»
13. Greco Teodosio	» 106,205	»
14. Pulli Italo	» 105,156	»
15. Boianelli Fernando	» 104,740	»
16. Mignone Pasquale .	» 103,347	»
17. Sevieri Enzo .	» 103,078	»
18. Loper Ugo	» 102,500	»
19. Orlando Zon Italo .	» 101,936	»
20. Chiarapini Fausto .	» 101,744	»
21. Simini Giuseppe .	» 100,052	»
22. Senni Giulio .	» 95,530	»
23. Ghisu Elio	» 95,416	»
24. Rotella Mario .	» 86,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6031)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario comunale capo vacanti nei comuni di Messina e Milazzo.

Il veterinario provinciale comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di veterinario comunale capo vacanti nei comuni di Messina e Milazzo viene prorogato sino al 30 ottobre 1979, ore 12, presso la sede di quest'ufficio, via Nina Da Messina, 1.

(6591)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Trapani.

Con decreto 16 luglio 1979, n. 655 è stato prorogato al 30 novembre 1979 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario comunale capo del comune di Trapani.

(6824)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(2475/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(2476/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(2468/S)

OSPEDALE « FERRO - BRANCIFORTI - CAPRA » DI LEONFORTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

un posto di primario di pediatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di dermatologia per la medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(2471/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asola (Mantova).

(2469/S)

OSPEDALI « PIEMONTE » E « R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso a tre posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di radiologia (a tempo definito) presso l'ospedale « R. Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(2477/S)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

due posti di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ufficio concorsi - dell'ente in Padova.

(2478/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e cinque posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(2479/S)

OSPEDALE DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(2470/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2473/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(2474/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della clinica odontoiatrica.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica odontoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 23 settembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modena.

(2472/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 aprile 1979, n. 8-4/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, per quanto attiene la determinazione del programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere-ingegnere della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 19 *giugno* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 3394 del 13 aprile 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di esame dei concorsi pubblici per l'assunzione alla qualifica di consigliere-ingegnere della carriera direttiva del ruolo tecnico delle miniere consiste in due prove scritte e una prova orale.

Art. 2.

Prove scritte

1) La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

scienza delle costruzioni e meccanica applicata alle macchine:

sistemi statisticamente determinati e indeterminati;
travi continue e pilastri;
strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno;
opere in cemento armato;
trasmissione di potenza per funi;
cinghie, catene e loro proporzionamento;
freni, regolazioni del moto periodico e della velocità di regime;
misura del lavoro meccanico;
elementi costruttivi delle macchine e degli impianti meccanici, macchine di sollevamento o di trasporto;
macchine idrauliche, motrici ed operatrici;
compressori e macchine operatrici ad aria compressa;
moto dei fluidi;
ventilazione.

2) La seconda prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

arte mineraria:

sondaggi e perforazione meccanica;
opere di sostegno dei lavori sotterranei;
scavo di gallerie, pozzi e fornelli;
eduzione delle acque, coltivazioni a cielo aperto e in sotterraneo;
trasporti in miniera;
ventilazione naturale ed artificiale;
illuminazione;
misure di sicurezza nelle miniere e nelle cave;
uso degli esplosivi.

Prova orale

La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove scritte nonchè su:

a) nozioni di elettrotecnica e di impianti elettrici per cave e miniere;

b) giacimenti minerari della provincia di Trento; distribuzione, tipo e forma dei giacimenti; ipotesi genetiche, caratteristiche geologiche e minerarie;

c) geologia: rocce e loro classificazione; elementi di stratigrafia e di tettonica; formazioni geologiche e loro età con riguardo alla situazione in provincia di Trento;

d) metallurgia: trattamenti metallurgici dei principali metalli (ferro, piombo, zinco, argento, rame, mercurio, alluminio);

e) norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di polizia amministrativa;

f) nozioni di legislazione mineraria;

g) nozioni di diritto amministrativo;

h) cenni sull'ordinamento della provincia di Trento con particolare riferimento alle competenze in materia di cave e miniere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 17 aprile 1979

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1979
Registro n. 23, *foglio n.* 14

(6036)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792130)